



Comune di Montefalcone Appennino

Provincia di Fermo

OGGETTO: DECRETO DECLASSIFICAZIONE PORZIONE DI STRADA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con d.lgs.30.04.1992, n. 285, sulla disciplina della classificazione e declassificazione delle strade;

VISTI gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, contenenti disposizioni sulle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;

VISTO il d.lgs. 31.03.1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

VISTO l'articolo 59 della Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 10, per il quale le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e alla declassificazione delle strade comunali sono trasferite ai Comuni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 dell'8 agosto 2018, con la quale è stata decisa la permuta, previa declassamento, dell'ex relitto della Strada Comunale censita al Foglio 3 – Particella 721;

CONSIDERATO che la porzione di sedime stradale è da tempo in disuso e non soddisfa alcuna pubblica esigenza;

RITENUTO pertanto necessario declassificare il tratto stradale suddetto, ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, presente provvedimento ha effetto dal secondo mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale;

VISTO l'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI gli articoli 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Comune di Montefalcone Appennino

Provincia di Fermo

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

1-DI DECLASSIFICARE e trasferire al patrimonio comunale disponibile il sedime stradale individuato catastalmente al Foglio di mappa 3 - Particella 721, cevidenziato nell'elaborato allegato alla presente con la lettera "A."

2-DI PUBBLICARE il presente decreto all'Albo Pretorio del Comune e nel Bollettino Ufficiale Regionale, dando atto che assume efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.P.R. n. 495 del 1992.

3-DI DARE ATTO che il presente decreto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio dell'Ente.

4-DI TRASMETTERE copia del presente decreto, entro un mese dalla pubblicazione, all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la registrazione nell'Archivio Nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada e dell'articolo 3, comma 4, del DPR 495/1992 (*Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada*).

Dalla Residenza Municipale, li 12/11/2018

Il Responsabile del servizio
Il Sindaco Rossi Adamo

